



Collegio di Garanzia e Tutela - Il Presidente Dott. Bernardo Stefano Grande

REGOLAMENTO ELETTORALE S.I.Pa.D.

Regolamento Elettorale

S.I.Pa.D.

Art. 1 - (Indizione delle Elezioni)

1 - Non meno di mesi sei prima della data di scadenza del mandato statutario, ovvero, dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva, il Consiglio Direttivo Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale Elettiva per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dello stesso.

Art. 2 - (Diritto di voto)

1 – Gli aventi diritto al voto, sono tutti i Soci Fondatori, Ordinari e Portatori di Interesse in regola con il versamento della quota associativa, o secondo quanto stabilito dallo Statuto, versata prima delle indizioni delle elezioni, essi eleggono nel loro seno il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale SIPaD, con voto libero o segreto.

2– I Soci di cui al precedente **comma 1** hanno diritto ad un solo voto che esercitano una sola volta nell'ambito di una sola lista elettorale.

Art. 3 - (Deleghe)

1 - Il voto può essere esercitato per delega per un massimo di tre (3) Soci, così come stabilito dall'art.12 comma 19 dello Statuto SIPaD, ad altro Socio in regola con il versamento della quota associativa (art.2).

Allegato: Delega Mod. E

Art. 4 - (Elenco degli aventi diritto al voto)

1 – Il Consiglio Direttivo approva l'elenco provvisorio dei Soci aventi diritto al voto che viene consegnato al Presidente del Comitato Elettorale.

3 - L'elenco dovrà contenere i nominativi, indicati in ordine alfabetico e senza titoli onorifici o accademici, dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 5 - (Rettifica e successive variazioni all'elenco)

1 - La rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio dei Soci deve essere modificato a cura del Presidente del Comitato Elettorale il quale introduce le eventuali variazioni nell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, su certificazione documentata del Segretario Nazionale.

2 - Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 il Presidente del Comitato Elettorale approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.

3 - L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Art. 6 - (Rappresentanti regionali in seno al Consiglio Direttivo)

1 – Nei termini temporali compresi tra il novantesimo ed il trentesimo giorno che precedono l'inizio dell'Assemblea Nazionale Elettiva ciascuna Articolazione regionale designa la propria rappresentanza in seno al futuro Consiglio Direttivo e ne dà comunicazione al Presidente della Commissione Elettorale, il quale, nei quindici giorni successivi, provvede a pubblicare sul portale della Società l'elenco dei rappresentanti delle Articolazioni regionali. I soci proponenti, residenti nella medesima Regione devono essere elencati con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

Art. 7 - (Presentazione domanda ed accettazione del Candidato alla Presidenza)

1 - Entro 90 giorni dalla data fissata per l'Assemblea Elettiva i Candidati alla Presidenza devono presentare quanto previsto dall'art 31, commi 2 e 4 dello Statuto 2. ART.2:

- *“Possono concorrere alla carica di Presidente nazionale tutti i soci ordinari:
a) in regola con l'iscrizione nel corso del triennio precedente;
b) che abbiano presentato la propria candidatura secondo quanto prescritto al successivo c. 4;
c) che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari passati in giudicato all'interno della Società;
d) che non abbiano in corso contenziosi giudiziari in sede civile e penale con la Società;
e) che non abbiano in corso procedimenti penali e/o non siano stati condannati, anche solo in primo grado, per reati: - contro la pubblica amministrazione; - di omissione, abuso, imperizia professionale, peculato.”*
- *ART.32 comma 4 “I soci che intendono candidarsi alla carica di Presidenza della Società, a pena di nullità della loro candidatura, devono presentare al Presidente del Collegio di Garanzia la propria candidatura entro il novantesimo giorno prima della data di svolgimento dell'Assemblea nazionale elettiva, corredata da:
a) copia firmata autografa del documento di riconoscimento in corso di validità;
b) programma elettorale per il triennio di presidenza, firmato e con l'indicazione del logo che lo contraddistingue e gli obiettivi che s'intende perseguire;
c) elenco di soci sostenitori del candidato presidente nel numero non inferiore a 40. I soci sostenitori devono essere espressione di non meno della maggioranza delle Regioni italiane in cui si hanno iscritti, ovvero della maggioranza delle Articolazioni presenti all'interno della Società. L'elenco dei soci sostenitori di ciascun candidato presidente e le relative firme deve essere prodotto in originale e corredate da copia del documento di riconoscimento in corso di validità.*
- *ART.32 comma 5 “In carenza anche solo di uno dei documenti prescritti al comma precedente la candidatura è nulla”.*
- *ART.32 comma 6 “I soci sostenitori possono sottoscrivere una sola candidatura. Sono nulle e non utili ai fini della determinazione del quorum minimo dei sostenitori di lista, la sottoscrizione di più candidature da parte dello stesso socio”.*

2- Il Candidato Presidente deve consegnare, entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data fissata per le elezioni al Presidente del Consiglio di Garanzia e Tutela, in originale o tramite PEC la documentazione di cui all'art 31 commi 2 e 4, tale documentazione sarà pubblicata, 15 giorni dopo l'avvenuta ricezione, sul sito Nazionale di S.I.Pa.D. e devono essere espressione della maggioranza delle Regione in cui sono presenti iscritti.

A seguito di tale pubblicazione possono essere presentati ricorsi al Presidente del Collegio di Garanzia e Tutela, che esprime un giudizio di merito entro 15 giorni dalla ricezione.

4 - Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l'accettazione delle domande, il Presidente del Collegio di Garanzia e Tutela assegna un numero progressivo e cronologico a ciascuna di esse.

Art. 8 - (Commissione Elettorale)

1 - Il Presidente del Collegio di Garanzia e Tutela, entro il sessantesimo giorno precedente lo svolgimento dell'Assemblea Elettiva costituisce la Commissione Elettorale, che dovrà essere composta dal Presidente due membri titolari e due supplenti, sentiti congiuntamente i candidati Presidenti.

Il Presidente della Commissione Elettorale:

- a) Riceve la documentazione acquisita dal Presidente del Collegio di Garanzia e Tutela sui Candidati ammessi alla procedura elettiva;
- b) Predispone la scheda elettorale;
- c) Valida l'elenco dei Soci aventi diritto al voto;
- d) Impartisce istruzioni sulle modalità di votazione;
- e) Procede allo scrutinio delle schede;
- f) Proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti i Soci;
- g) Convoca nei 30 giorni successivi il Presidente e il Consiglio Direttivo.
- h) La Commissione cessa con la proclamazione del Presidente eletto.

Art. 9 - (Modalità di espressione del voto)

1 - Il Socio elettore esprime il proprio voto tra i candidati Presidenti, secondo le modalità stabilite dalla Commissione Elettorale, ovvero barrando la casella a fianco del nome del Candidato prescelto.

2 - Ogni Socio, oltre al proprio voto di preferenza può presentare deleghe scritte per n. di 3 soci.

3 - Il voto è da considerarsi nullo quando:

- a) quando l'elettore abbia apposto più preferenze nei riquadri relativi a più liste concorrenti;
- b) quando l'elettore non abbia apposto alcuna preferenza sulla scheda;
- c) quando l'elettore abbia espresso una preferenza rispetto ad un candidato, che invade il campo dello spazio occupato da un altro candidato

4 - Il voto è da considerarsi valido:

- a) quando l'elettore abbia espresso preferenza nel riquadro relativo al nominativo del candidato prescelto.

Art. 10 - (Validità delle Elezioni)

1 - Le Elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

Art. 11 - (Scrutinio delle Schede e Proclamazione dei Risultati)

1- Ultimate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio delle schede e redige il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali, alla presenza dei Candidati Presidenti e dei Consiglieri Nazionali.

Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:

- a) il numero dei soci aventi diritto al voto;
- b) il numero dei soci, anche con deleghe, che hanno esercitato il diritto di voto;
- c) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- d) il numero delle schede nulle;
- e) il numero delle schede contestate e con riferimento a ciascuna il motivo della contestazione;
- f) il numero delle schede rimaste inutilizzate;
- g) il candidato che ha ottenuto la maggioranza delle preferenze.

2 - Ultimate lo scrutinio il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

3 - Terminate le operazioni di cui sopra il Presidente della Commissione Elettorale proclama i risultati.

Il nuovo Direttivo si insedierà entro i 30 giorni successivi al mandato elettorale.